Roma 26/3/2020 (ore 15)

**INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**SOSPESE E NON SOSPESE**

Con decreto MISE, firmato dal Ministro Patuanelli il 25 marzo, è stato **modificato l’elenco delle attività non sospese** individuate dall’allegato 1 del DPCM 22/3/2020 (shutdown entro ieri 25 marzo).

Riportiamo nel prosieguo l’elenco delle modifiche introdotte dal citato DM evidenziando che vi sono:

* soprattutto espulsioni (ossia ulteriori attività non esercitabili)
* alcune inclusioni (attività che possono essere proseguite).

Si evidenzia che il punto 3 dell’articolo 1 del nuovo DM precisa che “*In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”*. In sostanza **le nuove attività espunte posso essere completate al più tardi entro la giornata di sabato 28 marzo**.

Per tutte le altre vale la sospensione (attualmente fino al 3 aprile compreso) come disposta:

* dal DPCM 11/3/2020 per le attività commerciali e pubblici esercizi (salvo le eccezioni indicate nel decreto e nei relativi allegati);
* dal DPCM 22/3/2020 per le altre attività produttive.

Si evidenzia altresì che, come confermano alcune FAQ presenti sul sito del Governo <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa> (ne riportiamo alcune in calce), le imprese che effettuano attività riconducibili a uno o più codici ATECO non sospesi (poco importa se primario o secondario) **non possono proseguire con tutte le attività normalmente svolte dall’impresa ma solo con quelle i cui prodotti o servizi sono riconducibili ai codici non sospesi.**

Fuori dalla suddetta ipotesi, l’attività (parziale) può proseguire solo nei seguenti casi (sempre nel rispetto delle misure di sicurezza, contrasto e contenimento della diffusione del virus previsto dai vari protocolli):

* se funzionale ad assicurare **continuità delle filiere** della attività di cui all’allegato 1 nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali non sospesi; in tal caso l’attività può continuare **solo previa** **comunicazione al Prefetto** della provincia competente per ubicazione produttiva; la comunicazione (vedere modulo delle singole prefetture) deve indicare specificatamente le imprese e le amministrazione beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti le attività consentita (art. 1, co.1/**d**, DPCM 22/3/2020);
* impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o pericolo di incendi, previa comunicazione al Prefetto (art. 1, co.1/**g**, DPCM 22/3/2020);
* industria aerospazio e difesa e altre attività di rilevanza strategia nazionale, previa (in questo caso) **autorizzazione del Prefetto** (art. 1, co.1/**h**, DPCM 22/3/2020);
* se di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di marmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché prodotti agricoli e alimentari (art. 1, co.1/**f**, DPCM 22/3/2020).
* se organizzata a distanza o lavoro agile (art. 1, co.1/**c**, DPCM 22/3/2020).

**RICERCA/VERIFICA CODICE ATECO IMPRESA**

Si evidenzia altresì che per la ricerca/verifica dei codici attività che risultano attivi in visura CCIAA per le singole imprese iscritte è attivo gratuitamente, dal 22/3/2020, l’accesso al seguente sito [**https://www.registroimprese.it/**](https://www.registroimprese.it/)

**ANALISI PUNTUALE CODICI ATECO**

Per un’analisi puntuale di cosa (come prodotto e/o servizio) è riconducibile ai singoli codici ATECO si consiglia la consultazione dei manuali ATECO con l’esplosione dei dettagli disponibile (anche in pdf e per ricerca alfabetica) nella seguente pagina del sito Istat [**https://www.istat.it/it/archivio/17888**](https://www.istat.it/it/archivio/17888)

Riportiamo a seguire

* L’elenco delle modifiche introdotte dal DM 25/3/2020 (MISE)
* L’allegato 1 del DPCM 22/3/2020 come modificato dal DM 25/3/2020 (elenco aggiornato dei codici non sospesi)
* Il testo del DPCM 22/3/2020 (senza elenco)
* Il testo del DPCM 11/3/2020 con i relativi due elenchi (per commercio al dettaglio e servizi alla persona)
* Alcune delle FAQ disponibili sul sito del Governo

**ELENCO MODIFICHE INTRODOTTE DAL DM 25/3/2020 (MISE)**

**1) ATTIVITÀ (PRECEDENTEMENTE PREVISTE NEL DPCM 22/3/2020) SOSPESE DAL NUOVO D.M. (SHUTDOWN ENTRO IL 28 MARZO)**

Espulsione del seguente gruppo

13.94 (ossia codice 13.94.00) fabbricazione di spago, corde funi e reti

Espulsione dalla divisione 17 dei seguenti gruppi

17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici

17.24 Fabbricazione di carta da parati

Espulsione dalla divisione 20 dei seguenti gruppi e codici

20.12. (ossia 20.12.00) Fabbricazione di coloranti e pigmenti

20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi

20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi

20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale

20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

Espulsione dell’intero gruppo 22.1. ossia

22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria

22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature

22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca

Espulsione dal gruppo 22.2. dei seguenti codici

22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature

22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica

Espulsione intero gruppo

28.3 fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

Espulsione della classe

28.93. (ossia codice 28.93.00) Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

Espulsione dalla divisione 33 dei seguenti codici e gruppi

33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale

33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni

33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche

33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa

33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo

33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento

33.16 (ossia 33.16.00) Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

33.17 (ossia 33.16.00) Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)

Espulsione dalla divisione 42 (ingegneria civile) dei seguenti codici

42.91.00 Costruzione di opere idrauliche

42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

42.99.10 (N.B. NON ESISTE MA SI RITIENE VOLESSE ESSERE ESPUNTO IL CODICE 42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione”)

Espulsione del seguente codice

46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto

**2) ATTIVITÀ (PRECEDENTEMENTE PREVISTE NEL DPCM 22/3/2020) PARZIALMENTE SOSPESE DAL NUOVO D.M. (SHUTDOWN ENTRO IL 28 MARZO)**

82.20 Attività dei call center (2)

***(2)****. Con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call*

*center in entrata (inbound) possono operare in relazione a contratti stipulati con soggetti che svolgono*

*attività economiche di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e del presente allegato 1.*

**3) NUOVE ATTIVITÀ INTRODOTTE CON IL DM (NON SOSPESE CHE POSSONO PROSEGUIRE)**

16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno

23.13 Fabbricazione di vetro cavo

25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

27.02 Fabbricazione di batterie di pile e accumulatori elettrici

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (1)

*(1) Esclusivamente in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e del presente allegato 1.*

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (3)

*(3) Esclusivamente per le consegne a domicilio.*

**ALLEGATO 1 DEL DPCM 22/3/2020 MODIFICATO DAL DM 25/3/2020**







**TESTO DPCM 22/03/2020**

**Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2020, n. 76, Edizione straordinaria.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista … omissis …

Decreta:

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'[articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](http://studiolegale.leggiditalia.it/%22%20%5Cl%20%22id%3D10LX0000888943ART123%2C__m%3Ddocument). Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](http://studiolegale.leggiditalia.it/%22%20%5Cl%20%22id%3D10LX0000888649ART0%2C__m%3Ddocument) e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegato 1

Omesso in quanto superato dalle modifiche introdotte dal DM 25/3/2020 (vedi retro).

**TESTO DPCM 11/03/2020**

**Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2020, n. 64.**

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista … omissis …

Decreta:

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'*art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6*, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
6. Fermo restando quanto disposto dall'*art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020* e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

1. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'inter-no dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
2. in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
3. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Art. 2. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020 [(2)](http://studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1" \l "2).
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020* e del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020*. [(2)](http://studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1" \l "2)
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

[(2)](http://studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1" \l "2up) Per la proroga del presente termine vedi l'[art. 2, comma 1, D.P.C.M. 22 marzo 2020](http://studiolegale.leggiditalia.it/%22%20%5Cl%20%22id%3D10LX0000889136ART14%2C__m%3Ddocument).

**Allegato 1**

**Commercio al dettaglio**

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

**Allegato 2**

**Servizi per la persona**

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

**FAQ GOVERNO – ESTRATTO FAQ PIÙ SIGNIFICATIVE (26/3/2020 ORE 14)**

<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

**\*\*\*\* CANTIERI \*\*\*\***

**I cantieri rimangono aperti?**

Sì, se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal dpcm 22 marzo 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici ATECO. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice ATECO n. 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche. Il 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo sul sito istituzionale del [Ministero delle Infrastrutture e Trasporti](http://www.mit.gov.it/).

**\*\*\* ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI, SERVIZI \*\*\***

**Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?**

Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite. Inoltre, l’articolo 1, lett. c) del [Dpcm del 22 marzo 2020](http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf) prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio, per le quali si può consultare l’apposita faq).

**Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?**

Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020, codice ATECO 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.

**\*\*\* PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI \*\*\***

**È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di prodotti la cui produzione è ancora consentita (dall’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020), ma che non sono elencati nell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020?**

No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del [Dpcm 11 marzo 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg). La produzione di prodotti, autorizzata ai sensi dell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 del [Dpcm 11 marzo 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg) (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

**Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?**

Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuato online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del [Dpcm 11 marzo 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg), ancora vigente.

**I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?**

In questi esercizi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell’allegato 1 del [Dpcm 11 marzo 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg).

**\*\*\* TRASPORTI \*\*\***

**Sono previste limitazioni per il transito delle merci?**

No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

**I corrieri merci possono circolare?**

Sì, possono circolare.

**Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?**

No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.